COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2012
COM(2012) 765 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Riesame della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)

riesame 2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Riesame della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)

riesame 2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione è tenuta, entro il 2012, a verificare l'efficacia di tale direttiva e delle relative misure di esecuzione, nonché a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia.

2. Efficacia della direttiva

Nel 2011, la Commissione ha creato uno studio specifico (in appresso, "lo studio di valutazione") per il riesame dell'efficacia i) della direttiva e delle relative misure di esecuzione, ii) della metodologia per la progettazione ecocompatibile, iii) della soglia delle misure di esecuzione di cui all'articolo 15 della direttiva, iv) della sorveglianza del mercato e v) delle misure di autoregolamentazione[1].

Un altro studio specifico è stato eseguito per aggiornare la metodologia per la progettazione ecocompatibile e ha portato all'elaborazione di una metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (MEErP)[2].

Lo studio di valutazione ha concluso che, in generale, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici (libera circolazione delle merci e protezione ambientale) e che una revisione della direttiva non è ritenuta opportuna in questo momento, né necessaria per aumentare l'efficacia della direttiva o delle relative misure di esecuzione.

In particolare, lo studio ha sottolineato quanto segue:

- In linea di principio, la direttiva sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici. Dal 2005 le misure di esecuzione hanno avuto come obiettivo principale l'efficienza energetica. I dati disponibili mostrano un miglioramento dell'efficienza energetica per tutti i prodotti regolamentati dalle misure di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile[3].

---

1 Per la relazione finale (pubblicata nel marzo 2012), cfr. http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation.

2 Per la nuova metodologia, cfr. http://www.meerp.eu/.

3 In tre casi (illuminazione domestica, stand-by, circolatori), il suddetto miglioramento è direttamente imputabile alle specifiche elaborate in materia di progettazione ecocompatibile. In un caso (televisori),

- È troppo presto per valutare correttamente la piena efficacia della direttiva e delle misure di esecuzione obbligatorie e di autoregolamentazione a causa del periodo di applicazione non sufficientemente lungo. Per uno dei dodici regolamenti sulla progettazione ecocompatibile già adottati al momento della valutazione, le specifiche di primo livello non erano ancora entrate in vigore, mentre per otto misure di esecuzione non erano ancora entrate in vigore le specifiche di secondo livello. Inoltre, nessuna delle due proposte di accordi volontari è stata finora ufficialmente avallata dalla Commissione[4].

- Si ritiene che i criteri indicativi per l'adozione delle misure di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile, di cui all'articolo 15 della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, continuano ad essere adeguati.

- Lo studio ha sollevato numerose questioni metodologiche a proposito della (nuova) metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (MEErP).

Lo studio ha anche identificato una serie di sfide che si pongono a livello dell'UE e degli Stati membri nell'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle relative misure di esecuzione, tra cui:

- lunghe e complesse procedure preparatorie;

- pochi dati a suffragio delle decisioni strategiche (ad esempio, tendenze di mercato ed evoluzione tecnologica, dati di mercato, dati relativi alle attività di vigilanza del mercato, ecc.);

- insufficiente coordinamento delle misure di progettazione ecocompatibile con altri atti legislativi dell'UE, quali le direttive RAEE, RoHS o EPBD;

- risorse insufficienti ad affrontare la crescente quantità di attività di regolamentazione, comunicazione e normalizzazione;
- dubbi circa il livello di ambizione di alcune specifiche, specialmente di primo livello;
- potenziale residuo per continuare ad affrontare questioni non connesse all'energia poste da prodotti connessi all'energia (ad es., l'efficienza dei materiali, la riciclabilità, ecc.);

- ritardi nell'elaborazione di norme armonizzate adeguate;

- sorveglianza del mercato insufficiente e inefficace[5].

Sulla base di tale studio, la Commissione ha tratto una serie di conclusioni circa gli interventi da effettuare. In particolare, la Commissione intraprenderà azioni destinate a contribuire a una

---

il ruolo principale è da attribuire all'evoluzione tecnologica. In un caso (alimentatori esterni), i dati sono insufficienti per valutare gli effetti della misura di esecuzione.

4 Il riconoscimento dell'accordo volontario sui decoder complessi è previsto ancora per il 2012, mentre l'accordo per i dispositivi per il trattamento delle immagini sarà riconosciuto nel 2013.

5 Si stima che il 10-20% dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione non siano conformi.

migliore applicazione della direttiva e delle relative misure di esecuzione. Si prevede in particolare di:

- Delegare le attività non connesse alla regolamentazione (in particolare quelle di comunicazione) a organismi esterni, in modo che le risorse della Commissione siano destinate allo sviluppo e all'attuazione di atti giuridicamente vincolanti. La Commissione intende impiegare Europe Direct[6] per rispondere alle interrogazioni del pubblico in materia di progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica ed etichettatura per pneumatici. La Commissione, insieme all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI), intende inoltre istituire un apposito helpdesk di comunicazione che fornirà sostegno i) nella preparazione e nella gestione di campagne informative in materia di progettazione ecosostenibile ed etichettatura energetica e ii) nel rispondere alle interrogazioni presentate da cittadini, stakeholder e altre parti interessate.

- Continuare a fare ricorso alle competenze tecniche di altri organi dell'UE, compresi il Centro comune di ricerca (JRC) e l'EACI. Ad esempio, il JRC sarà più coinvolto nell'elaborazione dei contributi tecnici alle nuove misure di esecuzione e nel seguire i lavori di normalizzazione per determinati gruppi di prodotti, e contribuirà allo sviluppo di un processo legislativo che integri maggiormente i vari strumenti (progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica, marchio di qualità ecologica, GPP, RAEE, RoHS, ecc.).

- Continuare a potenziare l'uso delle competenze degli stakeholder (Stati membri, industria e ONG), in particolare per quanto riguarda il processo di riesame e revisione delle misure di esecuzione esistenti[7].

- Inoltre, è in fase di definizione una banca dati sull'efficienza energetica e su altri aspetti ambientali dei prodotti immessi sul mercato UE.

- Ricorrere a esperti esterni (compresi i consulenti nella nuova strategia) per seguire più da vicino l'attività degli organismi europei di normalizzazione in merito alle misure di esecuzione per la progettazione ecocompatibile. Inoltre, dare sostegno alle ONG per consentirne il coinvolgimento attivo nelle attività di normalizzazione.

- Avvio di un esercizio annuale di raccolta dati sulla sorveglianza del mercato e dell'azione congiunta sulla vigilanza del mercato tra autorità nazionali nel quadro del programma di lavoro "Energia intelligente – Europa" per il 2013, al fine di migliorare l'applicazione della normativa in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica. È in fase di definizione una banca dati sull'efficienza energetica e su altri aspetti ambientali dei prodotti immessi sul mercato UE.

3. Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 della direttiva, lo studio ha valutato anche l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all'energia.

---

[6] Cfr. http://europa.eu/europedirect/index_it.htm.

[7] Entro la fine del 2014 saranno riesaminate 11 misure di esecuzione (otto in materia di progettazione ecocompatibile e tre in materia di etichettatura energetica).

Sulla base dello studio, la Commissione ha concluso che, per il momento, non vi è necessità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva in materia di progettazione ecocompatibile ai prodotti non connessi all'energia.

In particolare, lo studio ha sottolineato quanto segue:

- L'insufficiente esperienza acquisita con l'attuale campo di applicazione della direttiva (esteso ai prodotti connessi all'energia nel testo rifuso del 2009). Finora, tutte le misure di esecuzione elaborate dalla Commissione riguardano prodotti che consumano energia. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile per il periodo 2012-2014 comprende un primo gruppo di prodotti connessi all'energia quali, ad esempio, finestre e materiali isolanti.

- La necessità di completare, in via prioritaria, le attività normative che rientrano nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile del 2005 e del primo piano di lavoro 2009-2011 in materia di progettazione ecocompatibile. Altrimenti, il crescente carico di lavoro derivante dalla necessità di dare attuazione ai piani di lavoro esistenti[8] e di avviare studi preparatori per nuovi gruppi di prodotti, sommato alla limitatezza delle risorse, rischierebbe di rinviare (almeno fino al 2015) l'attività normativa relativa ai gruppi di prodotti non connessi all'energia.

- Il diverso approccio necessario per i prodotti non connessi all'energia. A differenza dei prodotti che consumano energia, molti prodotti non connessi all'energia (ad es. prodotti alimentari, bevande, prodotti tessili) hanno un significativo impatto ambientale che si concentra essenzialmente nella fase iniziale del loro ciclo di vita (ad esempio, la produzione di materie prime per bovini e colture), pertanto i metodi di prova sui prodotti non sarebbero più adeguati ai fini della valutazione della conformità.

- Le notevoli difficoltà riscontrate nell'elaborazione di specifiche attuabili per la progettazione ecocompatibile di quei prodotti non connessi all'energia che presentano il maggiore potenziale di risparmio energetico[9].

4. Conclusione

Il 19 aprile 2012 la Commissione ha sentito il Forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti in merito alle raccomandazioni emerse dallo studio di valutazione e alle sue conclusioni preliminari. L'opinione della Commissione sulla via da seguire per migliorare l'efficacia della direttiva e delle relative misure di esecuzione, nonché sul suo ambito di applicazione, è stata ampiamente sostenuta dagli stakeholder[10].

---

8 Principalmente le attività di esecuzione, comunicazione e legali e il lavoro su 35 norme.

9 Le specifiche di prodotto sembrano realizzabili per prodotti non connessi all'energia quali mobili, prodotti chimici di pulizia, materassi, giocattoli. Tuttavia, tali prodotti non rappresentano che una piccola percentuale dell'impatto ambientale totale dei prodotti non connessi all'energia.

10 Per il verbale del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, del 19 aprile 2012, cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/consultation-forum/files/20120419_minutes_en.pdf (in inglese).

La Commissione conclude pertanto che **non vi è necessità né di un'immediata revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile né di un'estensione del suo ambito di applicazione ai prodotti non connessi all'energia**, e propone il seguente approccio:

- se opportuno, gli aspetti specifici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile oggetto del presente riesame potranno essere nuovamente valutati in occasione del prossimo riesame della direttiva sull'etichettatura energetica nel 2014. Gli effetti dei regolamenti di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile e dei regolamenti delegati in materia di etichettatura energetica applicabili allo stesso prodotto connesso all'energia sono spesso collegati e complementari;

- è opportuno che qualsiasi studio di valutazione futuro inteso a riesaminare aspetti specifici della direttiva sulla progettazione ecocompatibile:

    - tenga conto dei risultati dello studio di valutazione del 2011 e, se necessario, ne aggiorni le raccomandazioni;

    - alla luce di nuovi elementi di prova, presti particolare attenzione agli aspetti che potrebbero non essere stati pienamente valutati nel corso dello studio di valutazione del 2011 (ad esempio, l'efficacia delle misure di esecuzione e delle norme armonizzate e un coordinamento più serrato tra l'esecuzione di due direttive).

La Commissione continuerà a cooperare con gli Stati membri e gli stakeholder ai fini di una migliore esecuzione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle relative misure di esecuzione.